

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Regime pex: commercialità per almeno 3 periodi d'imposta***

di **Alessandro Bonuzzi**

La disciplina relativa alle **partecipazioni esenti** di cui all'[articolo 87 Tuir](#) (c.d. *participation exemption* o più brevemente *pex*) rappresenta uno **strumento tecnico** che persegue la finalità di **incentivare** i trasferimenti di **complessi aziendali** per mezzo della cessione del “**contenitore**” **societario** rispetto alla cessione diretta del bene azienda, costituendo al contempo il **naturale completamento** dell'esclusione (parziale) da **imposizione** dei **dividendi** e dell'**indeducibilità** delle **svalutazioni** delle **partecipazioni**.

Il **beneficio** dettato dalla norma consiste nel considerare **parzialmente esente** l'eventuale **plusvalenza** emergente dal realizzo della partecipazione. La **misura dell'esenzione** è **differenziata** a seconda che il cedente sia un **soggetto Ires** ovvero un **soggetto Irpef**: rispettivamente, il **95%** e il **41,86%**. Di contro, se dalla cessione scaturisce una **minusvalenza**, essa è **indeducibile integralmente**, se il cedente è un soggetto Ires, oppure al **41,86%**, allorché il cedente sia un'impresa Irpef.

L'applicazione dell'istituto in esame dipende dal verificarsi di **precise condizioni**; la più discussa è senz'altro quella prevista dalla [lettera d\)](#) dell'**articolo 87 Tuir**, che impone la sussistenza del requisito della **commercialità** in capo alla **partecipata oggetto di trasferimento**.

L'esercizio di **impresa commerciale**, a cui è appunto subordinato il regime di esenzione, è individuato sulla base dei criteri di cui all'[articolo 55 Tuir](#), con la conseguenza che le disposizioni recate dall'[articolo 87](#) devono intendersi riferite alle attività che danno luogo a **reddito di impresa**. Il requisito della commercialità va definito sulla base di un **criterio sostanziale**, secondo il quale **non tutti i redditi prodotti nell'esercizio d'impresa sono riferibili ad un'attività commerciale**.

Si è in presenza di un'impresa commerciale ai fini pex nell'ipotesi in cui la società partecipata risulti dotata di una **struttura operativa** idonea alla **produzione** e/o alla **commercializzazione** di **beni** o **servizi potenzialmente produttivi di ricavi**.

Tantoché, il requisito della commercialità sussiste nel caso in cui “*l'impresa disponga **della capacità anche solo potenziale** di soddisfare la **domanda** del mercato nei **tempi tecnici ragionevolmente previsti** in relazione alle **specificità dei settori economici di appartenenza**” ([circolare 7/E/2013](#)).*

Il [comma 2](#) dell'**articolo 87 Tuir** dispone una **condizione temporale aggiuntiva**, nel senso che il **requisito** della **commercialità** sussiste se la partecipata ha svolto **attività d'impresa** – **senza**

**soluzione di continuità** – almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta antecedente la cessione. Sono, quindi, **necessari almeno 3 periodi d'imposta** ai fini del riconoscimento della commercialità e così dell'**esenzione** dell'eventuale plusvalenza realizzata.

Tuttavia, nel caso particolare in cui la società partecipata sia **costituita da meno di 3 anni**, il **possesso ininterrotto** del requisito della commercialità va riferito al **minor periodo** intercorso tra l'atto costitutivo e il **realizzo della partecipazione**.

Può accadere che la partecipata, che ha svolto un'attività commerciale, la **interrompa antecedentemente** alla cessione della partecipazione.

In tale ipotesi, se il periodo di interruzione dell'impresa commerciale risulta solo **momentaneo**, in quanto l'impresa continua a essere dotata di una **struttura operativa** che le consenta di riprendere il processo produttivo in tempi ragionevoli in relazione all'oggetto dell'attività d'impresa, il **periodo di inattività non è rilevante** ai fini della verifica della commercialità.

Va da sé che non può considerarsi interruzione temporanea dell'attività commerciale l'**affitto dell'unica azienda** detenuta dalla società partecipata ([risoluzione 163/E/2005](#)).

Ancora, se l'interruzione dell'attività deriva da un **depotenziamento** dell'azienda (a seguito di cessione di *asset* rilevanti, licenziamento di personale, eccetera), va valutato se nel caso specifico ciò non configuri un'ipotesi di "**liquidazione di fatto**"; nel qual caso il requisito temporale di cui al **comma 2 dell'articolo 87** "*deve essere verificato non con riferimento al momento del realizzo della partecipazione, ma con riferimento all'inizio della fase di liquidazione della società partecipata*" ([circolare 10/E/2005](#)).

Si noti che l'**assenza** di un'attività commerciale nel triennio che precede il realizzo, con conseguente **impossibilità di accesso al regime pex**, comporta l'**integrale deducibilità** della eventuale **minusvalenza** scaturente dalla cessione. In questa ipotesi l'esclusione dalla *participation exemption* è da accogliere **positivamente**.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI  
SCISSIONE E FUSIONE SOCIETARIA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)